

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE**

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita un'associazione nazionale volontaria tra Comuni, Province, Regioni, Enti Parco ed altri Enti Locali denominata "COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE "

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Modena, presso l'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 3

Scopo

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività di cui al D. Lgs. n. 22/1997.

Più specificamente l'Associazione ha per scopo la promozione in Italia, e in particolare nelle aree urbane, del processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo integrando aspetti economici, sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e Ferrara.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione in particolare si impegna a:

- 1) promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;
 - 2) favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi relativi all'Agenda 21 Locale tra gli Enti e gli operatori coinvolti;
 - 3) monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e in generale esperienze positive di sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale in corso a livello territoriale e locale, promuovendone anche la valorizzazione presso Organismi nazionali e internazionali;
 - 4) promuovere e sviluppare attività di ricerca, confronto e approfondimento specialistico su temi di rilevante interesse nell'attivazione del processo di Agenda 21 Locale in collegamento con le migliori e più accreditate istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché con il sistema universitario;
 - 5) assicurare servizi ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - 6) promuovere e/o facilitare la costituzione di gemellaggi su processi di Agenda 21 Locale;
 - 7) promuovere e/o facilitare la candidatura dell'Associazione e/o dei soci a progetti e iniziative internazionali e nazionali;
 - 8) collaborare attivamente con l'Unione Europea, il Governo Italiano, la Campagna Europea Città Sostenibili e le altre Reti Nazionali ed Internazionali, nonché con le Associazioni di Regioni ed Enti Locali per la promozione reciproca e per concertare, organizzare e realizzare iniziative congiunte sul tema dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;
 - 9) svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.
- Nel rispetto dell'autonoma iniziativa dei singoli soci e delle controparti

interessate, l'Associazione si propone quale soggetto interlocutore nazionale della Campagna Europea Città Sostenibili e delle Reti europee ed internazionali impegnate nella promozione dei processi di Agenda 21 Locale, nonché come articolazione tematica delle Associazioni nazionali di Regioni e di Enti Locali. L'Associazione può aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi.

ARTICOLO 4

Coordinamenti regionali

I soci ed i sostenitori di ciascuna regione possono dar vita ad un Coordinamento per ogni Regione secondo il modello organizzativo più confacente alle proprie esigenze. I Coordinamenti Regionali concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione secondo un apposito regolamento.

I Coordinamenti Regionali devono nominare un referente, definire un recapito e riferiranno della propria attività al Consiglio Direttivo nazionale almeno una volta ogni anno.

ARTICOLO 5

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, eredità, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali stabilite nel Regolamento previa approvazione da parte dell'assemblea;
- b) dalle entrate derivanti dalle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altra erogazione o contributo di cittadini, associazioni o enti sia pubblici, sia privati. Per contributi di entità elevata (superiori ad Euro 10.000 (diecimila)) o effettuati da soggetti di dubbia coerenza con gli obiettivi dell'Associazione è richiesta la previa valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione.

Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 8

Utili

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per

la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 9

Associati

Possono iscriversi come soci Regioni, Province, Comuni, anche nelle forme associative di cui al Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, e altri Enti Locali nonché enti di gestione delle aree protette che, sottoscrivendo le Carte di Aalborg o Goteborg e Ferrara, abbiano promosso, adottato, realizzato - o intendano adottare nel breve periodo - un piano d'azione Agenda 21 Locale o comunque altre iniziative significative e funzionali alle finalità di cui all'art.3, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

a) Sono soci fondatori i soggetti di cui sopra che siano intervenuti all'atto costitutivo;

b) sono soci ordinari i soggetti di cui sopra la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Diritti degli associati

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti ed in particolare, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, possono:

- esprimere il diritto di voto, in particolare per la elezione degli organi dirigenti e per l'approvazione del bilancio;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui infra.

ARTICOLO 11

Rinnovo, recesso ed esclusione dell'Associato

La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda di cui all'art.8, lett.b) e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo qualora l'associato non presenti o invii per iscritto al Consiglio Direttivo istanza di recesso entro il 30 giugno di ogni anno.

La qualità di associato si perde oltre che per recesso e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento anche per esclusione. L'esclusione non può avvenire che per gravi motivi, per inadempienza o per indegnità. Essa dovrà essere constatata con espressa e motivata delibera del Consiglio Direttivo da notificarsi entro 30 (trenta) giorni all'associato escluso. In caso di opposizione, l'interessato potrà richiedere l'applicazione dell'art.29 attraverso richiesta scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

ARTICOLO 12

Soggetti sostenitori

Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative dell'Associazione, quei soggetti - diversi da quelli di cui all'art.8 - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro ente anche non riconosciuto che, condividendo gli scopi dell'Associazione, assumano - o intendano assumere nel breve periodo - un

impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell'Associazione.

I soggetti sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell'Associazione a:

- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali senza diritto di voto;
- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: artt. 13-27

ARTICOLO 13

Indicazione degli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (ove nominato dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali non sono retribuite, tranne i Revisori se nominati.

Sono organi operativi dell'Associazione:

- il Direttore e la Segreteria

Sono organi di garanzia dell'Associazione:

- il Past President
- Gruppo 21

ARTICOLO 14

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati (in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio.

ARTICOLO 15


Modalità di convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, quali ad esempio via e-mail, via fax o via lettera, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati, oppure due membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.

ARTICOLO 16



Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e approva il Regolamento;
- b) approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Presidente
- e) elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori ed il loro presidente;
- f) delibera sulla determinazione delle quote annuali associative col consenso unanime dei partecipanti;
- g) delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto, o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

ARTICOLO 17

Modalità e quorum per le deliberazioni assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza fisica o in collegamento telematico per video conferenza, alla presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art.15, lett. e).

Per la tenuta di assemblee per cui il Consiglio direttivo non ritenga necessarie le modalità di cui sopra, il consiglio direttivo stesso potrà, previa regolare convocazione contenente l'Ordine del Giorno, inviare a tutti i soci il documento su cui si richieda la loro approvazione, via email, con l'obbligatoria opzione di 'Richiedi conferma di lettura'; i soci stessi potranno esprimere il proprio voto sempre attraverso le medesime modalità entro l'ottavo giorno dal ricevimento del documento.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese. Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti pubblici e/o privati e singole persone non soci, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 18

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i Vicepresidenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Consiglio Direttivo:composizione e durata della carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea in modo da garantire la rappresentanza di Regioni, Province e Comuni, Comunità montane, Consorzi, Enti Parco, e altre forme di aggregazione di Enti Locali. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto membri, più il Presidente, più un rappresentante delle Regioni associate. Partecipa inoltre quale membro di diritto il Past President di cui al successivo art. 22.

I consiglieri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Regolamento può stabilire le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Consiglio Direttivo:convocazione e quorum deliberativi

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o due membri del Consiglio stesso. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata per fax e/o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

ARTICOLO 21

Consiglio Direttivo:competenze

Il Consiglio Direttivo è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
- elabora e svolge il programma di attività dell'Associazione al fine degli scopi statutari
- provvede annualmente in ordine alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea
- nomina il Direttore

ARTICOLO 22

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, dirige e coordina le attività e le iniziative dell'Associazione.

In particolare rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, fatta salva la ratifica del Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti degli associati sulla base delle candidature presentate da almeno 5 soci ordinari. Il Presidente resta in carica due anni e è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l'elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di "Past President" e partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo sino alla determinazione del nuovo Past president.

ARTICOLO 23

I Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno 2 Vicepresidenti su proposta del Presidente.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Associazione e durano in carica quanto i singoli membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può attribuire loro, eventualmente, specifiche deleghe.

ARTICOLO 24

Gruppo 21

L'Associazione può promuovere la costituzione di un 'comitato di garanti' che si chiamerà Gruppo 21, composto da persone di chiara fama nazionale ed internazionale per il proprio impegno nel campo dello sviluppo sostenibile e Agenda 21.

Il Gruppo 21 ha il compito di testimoniare e promuovere la qualità delle proposte e delle elaborazioni dell'associazione e della sua capacità di relazioni.

Vengono designati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno 5 tra i soci e sostenitori. Il Gruppo 21 si riunisce almeno una volta all'anno e viene rinnovato ad ogni scadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

Direttore e Segreteria

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno, a loro disposizione, una Segreteria permanente, con sede a Modena, retta da un Direttore.

Il Direttore, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, è responsabile della Segreteria, realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, resta in carica due anni e il suo mandato è rinnovabile.

ARTICOLO 26

Collegio dei Revisori:composizione

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e 2 (due) supplenti.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di due esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

ARTICOLO 27

Collegio dei Revisori:competenze

Il Collegio dei Revisori esamina la contabilità dell'Associazione e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ARTICOLO 28

Istituzione di Gruppi di Lavoro e loro funzione

Secondo gli indirizzi dell'Assemblea e in accoglimento delle proposte degli associati, il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento d'analisi, d'approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l'Associazione.

Possono far parte dei Gruppi di Lavoro anche tecnici esperti non soci.

L'organizzazione del lavoro per Gruppi caratterizza l'articolazione della struttura dell'Associazione, garantendo, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione.

ARTICOLO 29

Il Regolamento

Il regolamento, approvato dall'Assemblea, disciplina le quote associative annuali e le modalità d'erogazione di servizi, dei relativi contributi nonché le modalità di partecipazione dei soci alla vita e alle iniziative dell'Associazione e quant'altro risultasse necessario per il funzionamento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 30

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31

Modifiche dello Statuto

Il Presente Statuto - fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.16 - è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 32

Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri amichevoli compositori da nominare dall'Assemblea e, nel caso in cui l'Assemblea non provveda entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente del Tribunale. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 33


Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Registrato a Bologna all'UFFICIO DELLE ENTRATE BOLOGNA 4 in
data 24/3/2005 al n. serie 1A per euro 121,00

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge che rilascio in Bologna oggi

21/10/2005


[Handwritten signature]